

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

Regione Lombardia (di seguito anche Regione) - Codice Fiscale 80050050154, in persona del Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari, Agevolazioni Fiscali, Zootecnia e Politiche Ittiche, nato a, il, domiciliato per carica presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza di d.g.r. 1631 del 15/5/2019 ed in esecuzione della d.g.r. del

E

ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO - CENTRO INTERNAZIONALE PER GLI ANTIPARASSITARI E LA PREVENZIONE SANITARIA di seguito denominato ICPS via G.B Grassi, 74 20157 - Milano Codice Fiscale 09319690963, nella persona del suo Direttore Generale dott Alessandro Visconti

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia (l.r. Statutaria n. 1/2008) le funzioni amministrative riservate alla regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti a controllo e vigilanza della Regione;
- Regione Lombardia, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, con le proprie strutture competenti in materia di agricoltura, è l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito anche Servizio Fitosanitario o SFR);
- con D.G.R. n. X/4474 del 10.12.2015 è stata costituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Grassi, 74 e codice fiscale/partita Iva n. 09319690963;
- ICPS (International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention) Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria è un'Unità Organizzativa complessa UOC dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e si caratterizza come un centro polivalente di sanità pubblica a sostegno dei programmi di lavoro della Regione Lombardia, garantendo i contatti internazionali, e il raccordo con

l'Università di Milano. ICPS svolge attività di valutazione, ricerca e formazione nel campo del rischio per la salute umana e l'ambiente derivante dalla esposizione a sostanze chimiche per conto, ad esempio, dei Ministeri della Salute e dell'Ambiente, dell'Unione Europea (European Food Safety Authority, DG SANCO e DG Research) e della Regione Lombardia (Assessorati alla Sanità, all'Agricoltura e all'Ambiente). ICPS è componente del WHO Chemical Risk Assessment Network.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2009 — Immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato dell'Unione Europea stabilisce le norme relative all'autorizzazione, alla vendita, all'utilizzo e al controllo dei prodotti fitosanitari nell'UE, riconoscendo il principio di precauzione che i paesi dell'UE devono applicare laddove esista un'incertezza scientifica riguardante i rischi che un prodotto fitosanitario può porre alla salute umana o animale o per l'ambiente.
- la Direttiva 2009/128/CE, recepita con il Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, definendo all'art. 4 l'attribuzione al SFR del ruolo di programmazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio delle misure previste e degli obiettivi indicati dal Piano di Azione Nazionale (art.6) approvato con DM 22 gennaio 2014 con particolare riferimento alle restrizioni d'uso nelle aree protette e al principio di precauzione d'uso, da cui si palesa la necessità della definizione di indicatori di monitoraggio;
- la D.G.R n. 1376/2019 definisce le linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in armonia con i contenuti relativi agli strumenti di pianificazione per la tutela delle acque, includendo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN, le attività di monitoraggio e l'elaborazione dei dati dei residui di prodotti fitosanitari monitorati da Arpa Lombardia nelle acque Superficiali e Sotterranee; mediante apposito strumento applicativo Vanda predisposto da ICPS con collaborazione pregressa;
- alla luce della imminente approvazione e pubblicazione del nuovo Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si renderà necessario aggiornare la DGR n. 1376/2019;
- la Delibera di Giunta n. 4265 del 08/02/2021 "Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2021-2023" individua ICPS come soggetto istituzionale con cui il Servizio fitosanitario provvede a realizzare gli obiettivi comuni per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari,

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- ICPS, è una Unità Organizzativa complessa con sede presso ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, istituito con DGR n. VII/7006 del 23/11/2001 e svolge:
 - attività di sostegno alla DG Welfare, Prevenzione e Struttura Ambienti di vita e di lavoro, della Regione Lombardia nell'ambito della rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari ad uso agricolo tramite il software FITOWEB 290;
 - attività di sostegno tecnico-scientifico e consulenza ai diversi protagonisti dei sistemi amministrativi regionali e locali nel far fronte ai propri adempimenti, con particolare attenzione al personale coinvolto nella prevenzione del rischio chimico (Tecnici della Prevenzione ATS, Medici dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e delle UO OML) con compiti di controllo e vigilanza in materia REACH/CLP;
 - collaborazione tecnico-scientifica con le DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e Welfare della Regione Lombardia in tema di uso sostenibile e monitoraggio dei prodotti fitosanitari;
 - collaborazione tecnico-scientifica con il Laboratorio Sanità Pubblica dell'ATS Città Metropolitana nell'ambito dei controlli sui residui fitosanitari in alimenti e acque ad uso umano;
 - consulenza scientifica e sostegno tecnico al Ministero della Salute sia nell'ambito della registrazione delle sostanze attive a livello europeo sia nell'ambito del processo di autorizzazione di prodotti fitosanitari per la loro commercializzazione a livello nazionale ed europeo;
- la Regione Lombardia, per il tramite del Servizio fitosanitario, ed ICPS ritengono che il piano delle attività contenute nel presente accordo rispondano alle esigenze di fornire una efficace risposta operativa alle nuove prescrizioni della disciplina europea e nazionale relativa all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- è necessario realizzare le specifiche azioni definite dal presente accordo, per l'implementazione delle attività del Servizio fitosanitario in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, presso ICPS o presso la competente Unità Organizzativa (UO) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Servizio Fitosanitario, secondo le fasi dell'attività da sviluppare;

- il Servizio Fitosanitario potrà avvalersi in modo diretto di esperti di ICPS le cui competenze risultino indispensabili per una corretta applicazione della normativa relativa all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- le attività oggetto del presente accordo devono intendersi soprattutto come attività ordinarie di servizio per l'intero settore della protezione delle piante e hanno carattere di continuità;
- la supervisione gestionale del personale sarà garantita dalla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi o di ICPS, rispettivamente, secondo la competenza funzionale degli uffici presso le quali tale personale sarà operativo;
- per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, i soggetti interessati presteranno la propria opera e ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa e alla denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale del proprio personale, che in virtù del presente accordo, potrà recarsi, per prendere parte alle attività di cui sopra, nei locali delle Amministrazioni interessate. Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza vigenti;
- per quanto non espressamente specificato nel presente accordo, si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali del personale operante nelle rispettive Amministrazioni;
- ICPS è un centro di riferimento riconosciuto in ambito Internazionale per gli antiparassitari e garantisce i contatti internazionali, il legame con l'OMS e l'Università di Milano, nonché centro di eccellenza per Valutazione del rischio tossicologico e ambientale relativamente agli antiparassitari e alle sostanze chimiche;
- il PRS della XI Legislatura, approvato con DCR XI/64 del 10/07/2018 prevede alla Missione 16 l'Obiettivo RA 77: "Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità della produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura e azioni per il clima".

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 – Premesse e finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente accordo di collaborazione, tra Regione Lombardia - Servizio fitosanitario ed ICPS, è finalizzato alla realizzazione di attività condivise

riferite ai loro compiti istituzionali in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati, si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;
- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- a impegnarsi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a svolgere con solerzia ed efficacia ogni adempimento amministrativo e procedurale ad esse riferibile;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni nel pieno rispetto degli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento;

ART. 2 - Attività ed impegni reciproci

Regione Lombardia - Servizio Fitosanitario ed ICPS intendono collaborare, per l'attuazione di un piano delle attività diretto alla migliore attuazione sul territorio regionale delle norme relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

1. Regione Lombardia provvede a:

- a. programmare e coordinare le attività e le azioni necessarie alla redazione del PAR;
- b. garantire i rapporti con il Servizio fitosanitario Centrale, gli altri Servizi fitosanitari ed il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale istituito ai sensi del Dlgs 150/2012;
- c. garantire nella stesura del PAR la consultazione dei portatori di interessi;
- d. programmare attività formative relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

2. ICPS provvede a:

- a. garantire il supporto scientifico e le conoscenze proprie di ICPS;
- b. garantire la partecipazione alle sedute del gruppo di lavoro istituito da Regione Lombardia per la messa a punto di una

procedura per la definizione di misure di mitigazione del rischio derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari;

- c. sviluppare strumenti che permettano l'identificazione di aree dove è necessario intervenire con opportune azioni di mitigazione; l'implementazione dell'applicativo VandA per classificare lo stato di qualità del corpo idrico ed effettuare l'analisi dei trend temporali al fine di valutare l'efficacia delle azioni di mitigazione del rischio a livello del territorio;
- d. formare gli ispettori e i controllori pubblici in materia di prodotti fitosanitari e la partecipazione ad iniziative di divulgazione tecnica e scientifica relative alle tematiche inerenti all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- e. aggiornare la banca dati dei prodotti fitosanitari per il registro elettronico dei trattamenti collegato a SISCO, portale della Regione Lombardia;
- f. rendere fruibili i dati di vendita raccolti con fitoweb 290 ai fini programmatori e di valutazione delle misure di mitigazione adottate.

ART. 3 - Altre attività

Il presente Accordo può prevedere la possibilità di estendere la collaborazione nel caso in cui se ne presenti la necessità, previo accordo formale tra le parti.

ART. 4 - Durata dell'accordo di collaborazione

In linea con quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 4265 del 08/02/2021 "Approvazione del piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2021-2023" il presente accordo ha una durata di 3 anni, fino alla conclusione dell'operatività del Piano triennale.

È possibile una proroga di massimo 6 mesi in pendenza dell'approvazione del nuovo Piano triennale delle attività fitosanitarie.

Una volta approvato il nuovo Piano triennale delle attività fitosanitarie, le parti, qualora sussista l'interesse e la convenienza a proseguire la collaborazione per il supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, possono disporre espressamente il rinnovo dell'accordo con apposito provvedimento.

ART. 5 - Spese e rendicontazione

Regione Lombardia - Servizio fitosanitario, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'attuazione delle attività indicate all'articolo 2, punto 2, si impegna a corrispondere ad ICPS un contributo annuo di Euro 15.000,00 per un totale complessivo nel triennio 2021-2023 di Euro

45.000,00. Tale importo sarà utilizzato integralmente per il rimborso di spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

I costi e le spese per le attività di competenza di Regione Lombardia restano a carico della stessa.

Ferma restando la cifra sopra indicata, ICPS trasmetterà a Regione Lombardia la rendicontazione complessiva delle attività svolte in attuazione del presente Accordo:

Il rimborso delle spese sarà corrisposto ogni anno dalla competente UO della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad ICPS in un'unica soluzione, previa presentazione di formale richiesta di liquidazione da parte di ICPS, corredata da una relazione tecnica finanziaria sulle attività svolte e i risultati ottenuti, nonché dal rendiconto complessivo ed analitico delle spese sostenute mediante documentazione giustificativa, da presentarsi entro il 30 dicembre di ogni annualità dell'Accordo.

La competente UO della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sulla base dei costi sostenuti e della pertinenza tecnico scientifica delle attività realizzate in relazione al presente accordo, provvederà alla liquidazione dell'importo previsto.

Articolo 6 - Comunicazioni e responsabilità

Tutte le comunicazioni previste nel presente accordo devono pervenire per la Regione Lombardia alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Servizio Fitosanitario Regionale – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **fitosanitario@pec.regione.lombardia.it** e per ASST FBF SACCO al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it (e p.c. emilio.clementi@unimi.it).

Il responsabile per la Regione Lombardia delle attività e del procedimento per il presente accordo sarà il dott. Andrea Azzoni – Dirigente dell'U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Il responsabile per ICPS delle attività per il presente accordo sarà il Prof. Emilio Clementi

Articolo 7 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico

originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Regione Lombardia si impegna a corrispondere ICPS l'importo delle spese sostenute e rendicontate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Articolo 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione e degli elaborati predisposti in attuazione del piano delle attività, nonché i dati e le informazioni raccolte, è riservata alle parti firmatarie e sono rese pubbliche previo accordo tra le parti.

Articolo 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

ART. 10 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e ICPS, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in bonario componimento.

Qualora la questione oggetto di controversia non sia risolvibile bonariamente, potrà essere adito il foro territorialmente competente.

ART. 11 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà avvenire di comune accordo tra le parti e in forma scritta e dovrà essere approvata dalla Giunta.

Articolo 12 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 13 - Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo, redatto in originale, è soggetto a registrazione solo

in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo sono a carico della parte richiedente. Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al DPR 28 ottobre 1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto,
Milano, li

REGIONE LOMBARDIA

ASST

FATEBENEFRAELLI

SACCO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge